

COMMUNE DE BRUSSON

Région Autonome Vallée d'Aoste

Piazza Municipio n. 1
11022 Brusson
Partita I.V.A. 00100690072



COMMUNE DE BRUSSON

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0125/300132-300683
Telefax 0125300647
e-mail sindaco@comune.brusson.ao.it

Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 44 del 29/12/2003

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SOMMARIO

PREMESSA

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Funzionario Responsabile
- Art. 3 - Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

TITOLO I - CRITERI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Art. 4 - Violazioni non sanzionabili
- Art. 5 - Riduzione delle sanzioni a seguito dell'adesione
- Art. 6 - Principio del *Favor Rei*
- Art. 7 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 8 - Violazioni continuate
- Art. 9 - Recidiva
- Art. 10 - Riduzione della sanzione sproporzionata

TITOLO II - NORME FINALI

- Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/97 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I

CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art. 10 legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I., ove prevista, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, qualora arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Ente.

Tale modalità di applicazione della sanzione viene estesa anche in caso di dichiarazione non completa o inesatta, ove mancante di dati fondamentali (es. dati catastali, percentuali di possesso, indicazione del titolo di possesso e simili).

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di liquidazione/accertamento notificato dal Comune, ovvero in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione.

Ai fini della Tassa Rifiuti, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto ad un quarto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.

La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 6 – Principio del *favor rei*

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. 472/97, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni

concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali:

Imposta Comunale sugli Immobili

<i>Violazioni</i>	<i>Sanzioni</i>
Tardiva presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione	100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51
Presentazione della dichiarazione in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo	150% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51
Omessa presentazione della dichiarazione	200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51
Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta (rendita catastale, percentuale di possesso, ecc.)	75% della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 51
Presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Ente	€ 51
Compilazione incompleta o infedele di questionari	€ 100
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune	€ 200

Omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.	€ 258 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/92.
Tardivo pagamento entro 5 giorni dalla scadenza	10% dell'imposta dovuta (imposta non riducibile ad ¼)
Omesso o parziale pagamento	30% dell'imposta dovuta (imposta non riducibile ad ¼)
Differenza per rendita catastale divenuta definitiva	Non Sanzionabile

T.A.R.S.U.

Tardiva presentazione della denuncia entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione	100% della tassa dovuta con un minimo di € 51
Presentazione della denuncia in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo	150% della tassa dovuta con un minimo di € 51
Omessa presentazione della denuncia	200% della tassa dovuta con un minimo di € 51
Presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Ente	75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51
Compilazione incompleta o infedele di questionari	€ 100
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune	€ 200
Parziale o Mancato pagamento	30% dell'imposta dovuta (imposta non riducibile ad ¼)

C.O.S.A.P.
IMPOSTA PUBBLICITÀ
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;	100% del tributo dovuto con un minimo di € 51
Tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni;	150% del tributo dovuto con un minimo di € 51
Omessa presentazione della dichiarazione/denuncia	200% del tributo dovuto con un minimo di € 51
Presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;	75% del maggior tributo dovuto con un minimo di € 51
Compilazione incompleta o infedele di questionari	€ 100
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune	€ 200
Parziale o Mancato pagamento	30% dell'imposta dovuta (imposta non riducibile ad 1/4)

Art. 8 – Violazioni continuate

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene opportuno dare applicazione nell'ambito dei tributi locali al solo istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000.

In ossequio alla previsione del suddetto articolo, si stabilisce di applicare una sanzione unica, commisurata sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al pagamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);

- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).

Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 9 – Recidiva

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione viene aumentata della metà.

Art. 10 – Riduzione della sanzione sproporzionata

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio del tributo dovuto.

In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo dovuto).

TITOLO II NORME FINALI

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a partire dal **1° gennaio 2004**.